

Convenzione fra i soggetti partecipanti alla rete

per la realizzazione del progetto

“Muon Imaging for SIderurgy”

CUP B97G23000230007

nell'ambito

UNIFI –RT “ASSEGNI DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA TRANSIZIONE VERDE”

–

(Bando Assegni di ricerca anno 2023)

TRA

Il **Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli studi Firenze** (di seguito "Dipartimento") C.F./ P.I. 01279680480 con sede in Sesto Fiorentino Via Sansone 1, rappresentato dal Prof. Duccio Fanelli nato a Firenze il 16/01/1971 in qualità di Direttore;

E

L' **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Firenze** (di seguito "INFN") C.F. 84001850589 con sede legale in Sesto Fiorentino via G. Sansone, 1, 50019 rappresentata dal Dr Giovanni Passaleva nato a Firenze il 28.05.1965 in qualità di Direttore della Sezione;

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana con decreto n. 7156 del 7 aprile 2023 ha approvato l'avviso pubblico per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca nell'ambito della transizione verde (Bando assegni di ricerca anno 2023);
- L'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'avviso di cui sopra ha presentato – n. 36 Progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di Assegni di Ricerca nell'ambito della transizione verde– 2023 finalizzati all'attivazione di n. 38 assegni di ricerca di durata biennale nell'ambito dei suddetti progetti,
- La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. DD n. 23395 del 30/10/2013, ha approvato gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, la valutazione dei progetti, la graduatoria e il relativo impegno di spesa;
- L'Università degli Studi di Firenze è risulta tra i soggetti beneficiari del finanziamento Regionale con **n° 29 progetti per un totale di n° 30 assegni** tra cui il Progetto, "Muon Imaging for Siderurgy" MISI (di seguito progetto);
- L'INFN è indicato nella scheda originale del Progetto quale soggetto partecipante alla rete formativa con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli studi di Firenze;
- L'Art. 12 dell'Avviso Pubblico di cui sopra prevede la sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra i soggetti partecipanti alla rete formativa del progetto da stipularsi prima della data di avvio degli assegni;
- I soggetti partecipanti al progetto MISI hanno presentato una dichiarazione d'intenti

unitamente alla scheda del progetto;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi per l'attuazione del progetto, così come dettagliato nella scheda del progetto presentato, (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti confermano, inoltre, con il presente atto, le dichiarazioni di intenti presentate unitamente al progetto che qui si intendono integralmente richiamate e vincolanti (allegato 2).
3. Per la realizzazione del progetto le parti si avvarranno della collaborazione di n° 1 assegnista di ricerca, appositamente selezionato per tale progetto, che potrà usufruire di un percorso di alta formazione finalizzato ad accrescere le sue competenze e ad agevolarne l'inserimento lavorativo.

Articolo 3 - Doveri ed obblighi delle Parti.

1. Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività del progetto.
2. Il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 12 dell'Avviso Pubblico di cui in premessa provvederà:
 - a far sottoscrivere all'assegnista, vincitore della selezione pubblica, un contratto che riporti chiaramente requisiti, condizioni, vincoli e adempimenti necessari per l'assegnazione e il mantenimento degli assegni;
 - alla stipula delle assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovesse derivare agli assegnisti e/o a terzi;
 - a garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
 - a fornire i rapporti tecnico-scientifici sullo stato di avanzamento del progetto o altre relazioni richieste ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui in premessa, per il monitoraggio e per la redazione della relazione conclusiva sui risultati

conseguiti dal progetto.

- all'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (Regione Toscana, Giovanisì, Repubblica italiana e FSE+), in ogni atto/documento/comunicazione inerente il progetto, come anche in tutti i materiali destinati alla divulgazione e informazione delle attività e dei risultati dei Progetti di ricerca;

3. L'INFN è tenuta a:

- realizzare le attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda originale del progetto;
- predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti ad esse conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;
- mettere a disposizione del titolare dell'assegno di ricerca al fine di completare e valorizzare il suo percorso formativo proprie risorse di calcolo.
- versare all'Università la somma di € 15.000 (quindicimila/00), secondo quanto dettagliato nel progetto con le seguenti modalità:
 - In un'unica soluzione contestualmente alla stipula della presente convenzione.
 - il versamento dovrà essere effettuato, indicando come causale: "**Assegni Transizione Verde RT 2023- MISI** attraverso la Tesoreria Unica in quanto l'INFN è soggetto pubblico iscritto alla stessa Tesoreria Unica.
- realizzare le attività del progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
- garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie conferite secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
- garantire la massima integrazione con gli altri partners in modo da ottenere la completa realizzazione del progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale.
- Nel caso in cui i bandi andassero deserti, ovvero nel caso in cui vi fosse la rinuncia dell'assegnista e non fosse possibile assegnare il progetto ad un

nuovo assegnista, il Dipartimento si impegna alla restituzione dei fondi all'INFN.

Articolo 4 – Redazione della Scheda di Sintesi del Progetto

1. Al termine del progetto le parti sono tenute a redigere, in italiano e in inglese, una scheda di sintesi del progetto, dei suoi risultati e delle sue possibili applicazioni al di fuori del caso di studio sviluppato nel progetto stesso.
2. La scheda, finalizzata ad attività di divulgazione, sarà accompagnata da lettera firmata dai responsabili del progetto presso il Dipartimento e il partner obbligatorio e varrà come autorizzazione alla eventuale pubblicazione dei contenuti sul portale della Regione Toscana *toscanaopenresearch.it* o su altri siti web regionali.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

1. Il background posseduto da ciascuna Parte all'avvio del Progetto, ovvero le Conoscenze Preesistenti di una Parte rimangono di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché queste siano messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto di Ricerca.
2. Le Parti mettono a disposizione le proprie Conoscenze Preesistenti essenziali per l'esecuzione del Progetto di Ricerca. Le Parti si impegnano quindi ad acconsentire l'accesso di un'altra Parte alle proprie Conoscenze Preesistenti ove questo sia essenziale per l'avanzamento delle attività previste dal Progetto, e pertanto fintantoché l'attività di una Parte non sia tecnicamente possibile senza l'accesso a tali Conoscenze Preesistenti.
3. Le Parti che avranno accesso a Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte, in occasione delle attività di cui al Progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto. Salvo diverso patto scritto tra le Parti interessate, l'accesso di una Parte alle Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte non conferisce alla Parte richiedente alcun diritto di concedere sub-licenze.
4. Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi Partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.
5. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle conoscenze da esso autonomamente sviluppate nell'ambito del Progetto.
6. Qualora i risultati delle attività del Progetto di Ricerca siano tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti (Proprietà Intellettuale

Congiunta), le Parti interessate verranno considerate Contitolari per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo delle Parti stesse. In ogni caso tali Parti, fermi i principi espressi nel presente Accordo, s'impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune.

7. Le Parti si impegnano a valorizzare i risultati mediante apposito piano di diffusione, rendendo detti risultati liberamente disponibili ai Partner del Progetto, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati eventualmente conseguiti dalle Parti proteggibili mediante domande di brevetto o registrazione di marchio.

Articolo 6 – Riservatezza

1. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know how forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di ciascuna parte) durante l'esecuzione del presente Accordo, così come i Risultati e le Conoscenze Preesistenti, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, sono qualificate come "Informazioni Aziendali" e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, ed ai sensi dell'art. 623 c.p. e come tali vengono concesse e sono ricevute.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6 che precede, ciascuna Parte si impegna a:
 - a. mantenere la massima riservatezza sulle Conoscenze Preesistenti, sui Risultati delle altre Parti, espressamente indicate come confidenziali, (globalmente definite "Informazioni Confidenziali"), fatti salvi gli obblighi di legge;
 - b. non divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti;
 - c. non usare le stesse per altri scopi se non l'esecuzione del Progetto;
 - d. restringere l'accesso alle stesse solo ai dipendenti che hanno necessità di avere l'accesso per l'esecuzione del Progetto
 - e. essere responsabile dell'esecuzione di tali obblighi;
 - f. astenersi dall'analizzare esemplari forniti da altre Parti, se non per scopi strettamente legati all'esecuzione del Progetto.
3. Non rientrano negli obblighi descritti nel presente Articolo le informazioni che la parte ricevente potrà dimostrare:
 - a. essere di pubblico dominio alla data della firma del presente Accordo; o
 - b. essere state pubblicate o essere diventate di pubblico dominio purché non per fatto od omissione della Parte ricevente dopo la data della firma del presente Accordo; o

- c. essere già state in possesso della parte ricevente prima della data della firma del presente Accordo e non essere state acquisite direttamente o indirettamente da terzi che non avevano obblighi di segretezza; o
 - d. essere state ricevute da una terza parte fornendo ragionevole prova del loro legale possesso senza imporre obbligo di riservatezza;
 - e. essere state sviluppate indipendentemente senza aver avuto accesso alle informazioni confidenziali;
 - f. che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale.
4. Gli obblighi di confidenzialità, riservatezza e utilizzo ristretto contemplati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di tre (3) anni successivi alla data di scadenza o di cessazione per qualsivoglia motivo, della presente Convenzione.

Articolo 7 - Informazioni e Pubblicità

1. Le parti si attengono in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina [https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita.;](https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita;)
2. Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:
 - a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione,

Articolo 8 - Durata

1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data della sottoscrizione e rimane valida e vigente fino all'approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte della Regione Toscana.
2. La durata del progetto (24 mesi) non può essere modificata.
3. Le parti hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione finanziaria e

amministrativa inerente il Progetto per tutto il periodo previsto dall' art. 140 del Reg: CE 1303/2013.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione alla presente convenzione saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa ed il mancato conferimento non consentirà il raggiungimento di tale obiettivo. Qualora le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe, contattabili ai recapiti ivi indicati.

I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.

I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo; l'esercizio di tali diritti è consentito, presso l'INFN, contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@infn.it e presso l'Università contattando

Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.

Articolo 10 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità della presente convenzione, il Foro

competente è quello di Firenze.

Sesto Fiorentino, 27.11.2023

Firma del Direttore, rappresentante del Dipartimento di Fisica e Astronomia
dell'Università degli Studi di Firenze

Prof. Duccio Fanelli

Firma del Direttore INFN

Dr. Giovanni Passaleva

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole della presente convenzione.

Allegati:

- Allegato 1: Scheda del Progetto;
- Allegato 2: Dichiarazione/i di intenti
- Allegato 3: Versamenti effettuati (copia dei bonifici/fideiussioni)